

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 15 del 16 febbraio 2018

**Nomina di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino denominato "Brenta" non ancora istituito, ai sensi della L.R. n. 52 del 2012.**

*[Designazioni, elezioni e nomine]*

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento il Presidente della Giunta regionale, in base a quanto stabilito al comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 52/2012, nomina la figura di un Commissario ad acta per la costituzione del Consiglio di bacino "Brenta" in ragione della mancata approvazione della convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente

Premesso che:

- con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 sono state emanate nuove disposizioni in materia di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con delibera di Giunta regionale n. 13 del 21 gennaio 2014 è stata individuata, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 52/2012, la nuova organizzazione del territorio regionale suddiviso in bacini di gestione al fine di favorire l'unificazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- con delibera di Giunta regionale n. 1117 del 1 luglio 2014 è stato approvato lo schema tipo di convenzione per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di bacino e confermata l'aggregazione territoriale per la gestione integrata dei rifiuti individuata con la precedente DGR n. 13/2014;
- con delibera di Giunta regionale n. 288 del 10 marzo 2015 è stata accolta la proposta avanzata da alcune Amministrazioni comunali e ridefinita la configurazione dei bacini ricadenti nella provincia di Verona;
- allo stato attuale, dei 12 Consigli di bacino individuati con la DGR 13/2014, risultano essere costituiti ed operanti 9 (nove) bacini: uno costituito, ma non operante, denominato "Padova Città", e due non ancora costituiti, nello specifico i Consigli di bacino "Brenta" e "Vicenza".

Rilevato che:

- il Comune di Vicenza, in qualità di capofila per la costituzione del bacino "Vicenza", ha recentemente trasmesso ai comuni appartenenti alla medesima aggregazione una nuova proposta di convenzione, approvata dalla Assemblea dei Sindaci in data 3 novembre 2017, trasmessa alla Direzione Ambiente con nota comunale prot. 150821 del 08.11.2017 e registrata al protocollo regionale n. 467557 del 09.11.2017;
- per quanto riguarda il bacino "Brenta", i settantadue (72) Comuni ricompresi nello stesso sono stati diffidati, con nota n. 1190 del 02.01.2017 a firma del Presidente della Giunta regionale, a procedere alla sottoscrizione della citata convenzione per la costituzione del citato Consiglio di bacino;
- con successive note nn. 74608 del 23.02.2017 e 97212 del 09.03.2017, a firma del Direttore della Direzione Ambiente, è stata sollecitata la sottoscrizione della citata convenzione entro il termine del 31 marzo 2017;
- il Comune di Bassano del Grappa, con nota n. 20983 del 31 marzo 2017 e registrata al protocollo regionale al n. 131527 del 31 marzo 2017, ha trasmesso la comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione da parte di sessantasette (67) dei settantadue (72) Comuni della Convenzione per la costituzione del Consiglio di bacino "Brenta" afferente al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, evidenziando che i Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non hanno proceduto alla sottoscrizione.

Atteso che:

- dalla lettura delle delibere consiliari di detti Comuni si ha modo di comprendere che le Amministrazioni comunali in parola non intendono dar corso alla sottoscrizione della convenzione proposta per perplessità e motivi sostanzialmente correlati all'attuale assetto dell'organizzazione della gestione integrata dei rifiuti urbani. Quanto detto, nonostante l'acclarata circostanza che detta questione non potrà che essere doverosamente affrontata nell'ambito dell'Assemblea dei Sindaci, comunque a valle dell'indispensabile e formale costituzione del Consiglio di bacino;
- ai sensi di quanto disposto dalla L.R. n. 52/2012, in particolare dall'art. 3, commi 5 e 6, spetta al Consiglio di bacino assumere, nel rispetto della vigente normativa di settore, le determinazioni in ordine al corretto svolgimento delle

attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- nel tentativo di comporre le posizioni dissenzienti e di dirimere gli aspetti che, ad oggi, impediscono la costituzione del Consiglio di bacino "Brenta", stando a quanto sostenuto dalle succitate Amministrazioni, la Direzione regionale Ambiente ha convocato un apposito incontro il 13.11.2017;
- l'esito di tale incontro non ha sortito gli effetti sperati, stante la ribadita indisponibilità della posizione espressa dai citati cinque Comuni a sottoscrivere la convenzione per la costituzione del bacino "Brenta";
- tale situazione di stallo si riflette in modo pregiudizievole anche sulla liquidazione dei soppressi Enti responsabili di Bacino denominati PD 1 e PD 2, impedendo la conseguente piena operatività del Consiglio di bacino "Padova Città".

Ritenuto che:

- in considerazione delle funzioni attribuite ai consigli di bacino dalla disciplina di settore e, attesa la fattiva partecipazione cui gli stessi, come riferito, sono chiamati nella funzione di programmazione e pianificazione della gestione dei rifiuti nelle diverse realtà territoriali, si ritiene opportuno, al fine di consentire la costituzione e la piena operatività del Comitato di bacino regionale di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 52/2012, individuare un percorso volto a conseguire sollecitamente la formale costituzione del Consiglio di bacino "Brenta";

Visto:

- il D. Lgs. n. 267/2000 s. m. i. ed in particolare l'art. 30;
- la L. R. n. 52/2012 s. m. i. ed in particolare l'art. 2, comma 2, l'art. 3, commi 5 e 6, e l'art. 4, comma 6;
- il D. Lgs. n. 152/2006 s. m. i. ed in particolare gli artt. 200, 201 e 204;
- la Delibera del Consiglio Regionale del 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali".

Considerato che:

- allo scopo di dar corso alla completa attuazione a livello regionale di quanto stabilito dalla L.R. n. 52/2012 in tema di costituzione dei Consigli di bacino è chiara la necessità di raggiungere al più presto il definitivo assetto organizzativo regionale di settore;
- le posizioni assunte dai Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro non risultano allo stato superabili;

Ritenuto, pertanto, di nominare quale Commissario ad acta l'Ing. Luigi Fortunato, attuale Direttore della Direzione Ambiente, in possesso di idonea professionalità, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di bacino "Brenta", in sostituzione dei comuni: Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro.

Su conforme proposta della Direzione Ambiente, che ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare l'Ing. Luigi Fortunato, attuale Direttore della Direzione Ambiente, in possesso di idonea professionalità, Commissario ad acta, ai sensi dell' art. 4, comma 6 della L.R. 52/2012, conferendogli lo specifico incarico alla sottoscrizione dell'atto costitutivo del Consiglio di bacino "Brenta", in sostituzione dei comuni: Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro;
3. di stabilire che l'Ing. Luigi Fortunato, svolgerà l'incarico di Commissario ad acta nell'esercizio della propria attività d'ufficio, mantenendo il ruolo regionale durante l'esercizio dell'incarico;
4. di disporre che le funzioni di Commissario ad acta saranno svolte durante l'orario di servizio senza corresponsione di compensi o indennità ulteriori da parte della Regione del Veneto;
5. di stabilire l'immediata esecutività della nomina di cui al punto 2), con termine dell'incarico alla data di avvenuta costituzione del Consiglio di bacino "Brenta" e comunque non oltre centoottanta giorni dalla data del presente provvedimento;
6. di stabilire che saranno a carico del Consiglio di bacino "Brenta" e quindi dei rispettivi Comuni partecipanti in base alle quote di partecipazione, tutte le spese inerenti e conseguenti all'esercizio delle funzioni commissariali sia di natura materiale che assicurativa;

7. di incaricare la Direzione Ambiente dell'esecuzione del presente atto, ivi compresa la comunicazione ai Comuni ricadenti nel Consiglio di bacino "Brenta", alla Prefettura di Padova, alla Prefettura di Vicenza, alla Provincia di Padova, alla Provincia di Vicenza e all'ARPA del Veneto;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, dalla pubblicazione o dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine;

10. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia